



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Settore Relazioni Internazionali

Ufficio Mobilità Internazionale

ALLEGATO III

Sono ammissibili le seguenti certificazioni/attestazioni ottenute/esami sostenuti da non più di 24 mesi alla data di scadenza della domanda:

- a) **Certificazioni linguistiche internazionali:** certificazioni rilasciate da Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Mur, che attestino il superamento di un esame finale per un corso di lingua (livello minimo B1 del *CEFR – Common European Framework Reference*, salvo diversamente previsto dalla sede estera, il cui elenco è disponibile sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca <https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>. Considerato che le certificazioni linguistiche internazionali sono atti nella disponibilità di soggetti privati e quindi titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tali certificazioni dovranno essere allegate alla candidatura in formato digitale, in copia dichiarata conforme all'originale firmata dallo stesso interessato: il candidato dovrà allegare un unico documento .pdf formato dalla copia della certificazione internazionale, cui aggiungerà l'Allegato IV debitamente compilato e firmato (Dichiarazione di conformità all'originale) e copia del proprio documento di riconoscimento, entro il termine di scadenza del bando.
- b) **esame/i di idoneità linguistica previsto/i dal corso di studio** nella lingua prevista dall'offerta di scambio, con la specifica del voto e della data di superamento esame/i, (livello minimo B1 del *CEFR – Common European Framework Reference*). Gli studenti al primo anno di Laurea Magistrale potranno far valere le idoneità superate durante la carriera pregressa (anche se presso altro ateneo italiano);
- c) **attestato rilasciato da Centri Linguistici Universitari**, comprovante il possesso di una conoscenza linguistica equivalente, salvo diversamente previsto dalla sede di accoglienza, almeno al livello intermedio B1 (*CEFR – Common European Framework of Reference for Languages*).
- d) **diploma ESABAC**, così come istituito dalla convenzione del 24/01/2009 tra il ministero italiano dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'educazione francese (attestazione valida per gli studenti che si candidano su offerte che prevedano il francese come lingua dello scambio);
- e) **diploma di una scuola superiore italiana con opzione Cambridge IGCSE** (attestazione valida per gli studenti che si candidino su offerte che prevedano l'inglese come lingua dello scambio);

I candidati madrelingua¹ per la lingua prescelta ai fini della mobilità (nel caso in cui fossero state indicate due lingue diverse, in almeno una delle due) dovranno produrre apposita autocertificazione. Nel caso in cui non sia possibile soddisfare il requisito linguistico attraverso una delle modalità sopra elencate, la domanda di partecipazione alla selezione verrà comunque accettata, ma con riserva. È fatto obbligo al candidato **provvedere autonomamente all'acquisizione del livello linguistico richiesto dalla/e sede/i prescelta/e entro le date stabilite dai partner per l'invio della documentazione** (se richiesto all'atto della sottomissione delle application) o, nel caso in cui non sia richiesta, almeno 15 gg. prima della sottoscrizione dell'accordo di mobilità. Il candidato dovrà trasmettere via email (outgoing@unibas.it) prova dell'avvenuta acquisizione del livello linguistico

previsto/richiesto.

Gli studenti possono acquisire o migliorare le competenze linguistiche richieste dalle Istituzioni ospitanti partecipando ai corsi di lingua ordinari previsti per corso di studio, o eventuali corsi liberi organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo. Le informazioni al riguardo potranno essere acquisite sul sito del CLA <http://cla.unibas.it/site/home.html>.

¹ in conformità con quanto previsto dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5494 del 29/12/1982 (rif. C.U.N. del 30/10/1982), la qualità di soggetto madrelingua straniera viene riconosciuta “ai cittadini italiani e stranieri solo quando sia comprovato che essi abbiano compiuto almeno l’intero ciclo dell’istruzione elementare e secondaria nel paese di cui intendono professare la lingua, presso scuole statali o private (riconosciute) della stessa nazionalità”. Il madrelinguismo corrisponde al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).